

"FONDAZIONE OASI - Ente del Terzo Settore"

o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE OASI - ETS"**

Statuto - Indice degli articoli

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Art. 2) Sede

Art. 3) Scopo

Art. 4) Oggetto

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

Art. 6) Durata

Titolo II - Partecipanti

Art. 7) Definizione di Partecipante

Art. 8) Pluralità dei Partecipanti

Art. 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti

Art. 10) Ammissione dei Partecipanti

Art. 11) Recesso del Partecipante

Art. 12) Esclusione del Partecipante

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Art. 13) Patrimonio iniziale

Art. 14) Entrate

Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

Art. 16) Irripetibilità di apporti e versamenti

Art. 17) Incremento del patrimonio

Art. 18) Divieto di distribuzione

Titolo IV - Sistema di governance

Art. 19) Organi

Sezione I - Assemblea dei Partecipanti

Art. 20) Principi generali

Art. 21) Competenze dell'Assemblea

Art. 22) Convocazione dell'Assemblea

Art. 23) Presidenza dell'Assemblea

Art. 24) Deliberazioni dell'Assemblea

Sezione II - Consiglio Direttivo

Art. 25) Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 26) Composizione del Consiglio Direttivo

Art. 27) Gratuità dell'incarico

Art. 28) Durata della carica

Art. 29) Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 30) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Art. 31) Responsabilità dei Consiglieri

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario

Art. 32) Presidente e Vice Presidente

Art. 33) Segretario

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 34) Composizione dell'Organo di Controllo

Art. 35) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Art. 36) Durata in carica dell'Organo di Controllo

Art. 37) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

Art. 38) Compenso dell'Organo di Controllo

Art. 39) Esercizio della funzione di revisione legale

Art. 40) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Art. 41) Esercizi

Art. 42) Bilancio d'esercizio

Art. 43) Scritture contabili

Art. 44) Libri della Fondazione

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Art. 45) Devoluzione del patrimonio

Titolo VII - Arbitrato

Art. 46) Clausola compromissoria

* ^ * ^ * ^ * ^ *

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 E' costituita, ai sensi degli artt. 21 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "**Codice del Terzo Settore**", d'ora innanzi "**CTS**"), nonché dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, su iniziativa e volontà del signor CLAUDIO BALESTRI, nonché dei signori SYRIOPOULOU VASILIKI, YANIS BALESTRI, e delle Società "OIKOS HOLDING S.P.A." con unico socio, "OIKOS S.P.A." con unico socio e "OIKOS INVEST S.R.L.", la fondazione di partecipazione denominata "**FONDAZIONE OASI - Ente del Terzo Settore**" o, in forma abbreviata, "**FONDAZIONE OASI - ETS**" (d'ora innanzi, "**Fondazione Oasi**" o la "**Fondazione**").

1.2. La Fondazione Oasi è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "**Statuto**"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "**Normativa Applicabile**").

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

1.3. La Fondazione Oasi indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione Oasi ha sede in Comune di Pesaro (PU).

L'indirizzo della sede della Fondazione, che potrà essere liberamente determinato dal Consiglio Direttivo nell'ambito del Comune di Pesaro senza che ciò abbia a comportare modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, viene inizialmente stabilito in Strada Panoramica n.365.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1 La Fondazione persegue senza scopo di lucro esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale delle attività d'interesse generale di cui infra, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Codice del Terzo Settore.

3.2 Essa si propone come finalità la ricerca scientifica, la formazione delle persone per creare una mentalità sostenibile, e promuovere una cultura orientata all'educazione e al rispetto e salvaguardia dell'ambiente anche grazie al benessere della persona, al turismo sostenibile ed esperienziale.

Articolo 4) Oggetto

4.1 La Fondazione Oasi ha per oggetto quindi lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi degli artt. 4 e 5 del CTS:

- promuovere una cultura anche attraverso l'arte, in tutte le sue forme, legata alla salvaguardia dell'ambiente, grazie alle nuove tecnologie di promuovere attività e progetti di sostenibilità e innovazione sociale;
- creare un concetto di "Oasi Experience" e sensibilizzare la società civile ad avere sane abitudini per migliorare la propria qualità di vita con piccole azioni ed esperienze vissute: tra cui l'educazione ad una regolare attività fisica, una corretta alimentazione unitamente ad un approccio mentale positivo verso il futuro con la promozione e diffusione di abitudini comportamentali pacifiche e propositive;
- diffondere e promuovere il concetto di "Experience", affinché ognuno possa attraverso una esperienza fare una piccola azione quotidiana nell'intento di rendere il nostro pianeta sostenibile divulgando la cultura ad utilizzare solo prodotti ecologici per il benessere delle persone e dell'ambiente.

La Fondazione svolge la sua attività sul territorio nazionale e all'estero.

4.2 Per la realizzazione di tale scopo, La Fondazione Oasi mira ad aggregare e riunire le migliori risorse organizzative per la realizzazione dei seguenti progetti fondamentali:

- Divulgazione del concetto Experience come stile di vita utile alle persone e al sociale, ricerche e studi, attività di sostegno ai progetti di riqualificazione dei territori, della riabilitazione;

nel campo dell'istruzione:

- Inserimento della Fondazione Oasi nei programmi di istruzione, qualificazione dell'attività sportiva, arte, cultura, campagne mirate sui giovani, iniziative per i laboratori di ricerca, formazione dei docenti, borse di studio e master, pubblicazioni e organizzazioni di mostre ed eventi legati alla sostenibilità;

nel settore della ricerca:

- Contributi per approfondimenti anche con ricerche originali, innovative nel campo della ricerca scientifica e sociale, culturale, tecnologica e industriale relativi ed attinenti alla

sostenibilità.

4.3 La Fondazione riconosce soggetti pubblici o privati e altre fondazioni come interlocutori privilegiati capaci d'innovazione e di impatto sociale positivo.

4.4 La Fondazione, nella prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove la convergenza di risorse progettuali fra il settore pubblico ed il settore privato.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione eroga risorse economiche, beni o servizi, a sostegno delle seguenti attività di interesse generale (come definite dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore):

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

4.5 La Fondazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

In via secondaria e strumentale, nel quadro degli scopi così delineati, la Fondazione Oasi, consapevole dei valori di responsabilità civile che vuole promuovere e nel rispetto dei principi fondativi, può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della sostenibilità; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costi-

tuzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale ed imprenditoriale con riferimento al settore della sostenibilità e gestendone gli aspetti di pubblicità e sponsorizzazione;

g) organizzare e favorire manifestazioni, congressi, esposizioni e mostre e parteciparvi; istituire corsi di preparazione e perfezionamento con la possibilità di provvedere all'istituzione di borse di studio premi e contributi; collaborare con altre fondazioni e associazioni No-Profit; svolgere attività di consulenza e in genere qualsiasi attività inerente alla sfera di ricerca, comunicazione e diffusione scientifica (ivi compresa quella pubblicitaria ed editoriale).

Le attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Esteri.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione Oasi ha durata indeterminata.

Titolo II - Partecipanti

Articolo 7) Definizione di Partecipante

7.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, per perdita dello status di cittadino libero da gravami penali o di moralità non facenti parte dei principi della Fondazione Oasi, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione;

b) Partecipanti Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione Oasi diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra agget-

tivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

Articolo 8) Pluralità dei Partecipanti

8.1. La Fondazione Oasi presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione Oasi.

Articolo 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti

9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti

10.1. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. La Fondazione Oasi può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che non abbiano i corretti requisiti morali e di onorabilità ed inoltre quando sia presentata da soggetti il cui profilo sia valutato dal Consiglio come inadeguato rispetto alle finalità della Fondazione.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro centoottanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende respinta.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione non deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11) Recesso del Partecipante

11.1. Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

11.2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

11.4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione del Partecipante

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

12.2. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale le cui spese saranno interamente sostenute dal Partecipante escluso. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

12.6. Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

12.7 Nel solo caso di Partecipante diverso da persona fisica,

si considera altresì causa di esclusione il verificarsi in capo al medesimo della modifica del soggetto che ne esercita il controllo diretto od indiretto.

La delibera di esclusione può non essere assunta dal Consiglio Direttivo qualora questo consideri non significativa la modifica di cui al precedente periodo.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio della Fondazione Oasi è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 14) Entrate

14.1. La Fondazione Oasi finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel

quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

Articolo 16) Irripetibilità di apporti e versamenti

16.1. Qualsiasi apporto versamento, comunque denominato, effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso né allo scioglimento della Fondazione né in caso di morte o estinzione del soggetto apportante.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 17) Incremento del patrimonio

17.1. Il patrimonio della Fondazione Oasi si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 18) Divieto di distribuzione

18.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 19) Organi

19.1. Sono organi della Fondazione Oasi (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea dei Partecipanti (d'ora innanzi, la "Assemblea");
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
 - d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
 - e) l'Organo di Controllo;
 - f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).
- 19.2.** L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea dei Partecipanti

Articolo 20) Principi generali

- 20.1.** L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione Oasi.
- 20.2.** Ogni partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.
- 20.3.** L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.
- 20.4.** L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 21) Competenze dell'Assemblea

- 21.1.** L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 21.2.** L'Assemblea inoltre:
- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
 - b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e ne dispone la revoca;
 - c) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
 - h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
 - i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 22) Convocazione dell'Assemblea

22.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Partecipanti o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

22.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio italiano.

22.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

22.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

22.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 23) Presidenza dell'Assemblea

23.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

23.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

23.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 24) Deliberazioni dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

24.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

24.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

24.4. Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

24.5. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e

di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

24.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

24.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione.

24.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

24.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

24.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Fondazione non abbia più di venti Partecipanti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 25) Competenze del Consiglio Direttivo

25.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

25.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;

- b) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;
- f) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) deliberare in ordine all'istituzione di regolamenti finalizzati al buon andamento della gestione e a disciplinare i rapporti con soggetti terzi che intendono supportare la Fondazione Oasi;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

25.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 26) Composizione del Consiglio Direttivo

26.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di dieci Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo.

26.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante ovvero che sono indicate da Partecipanti i quali non hanno la natura di persone fisiche.

26.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 27) Gratuità dell'incarico

27.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e salvo per quegli amministratori che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse, a cui può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 28) Durata della carica

28.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina.

28.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende deca-

duto e occorre far luogo alla sua rielezione.

28.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

28.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 29) Convocazione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

29.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

29.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 30) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

30.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

30.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

30.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo attinenti le attività da svolgere indicate ai precedenti punti 4.5.f) e 4.5.g) sono considerate validamente assunte solo se, oltre al quorum stabilito dalla legge o dallo statuto, non ricorra il voto contrario del Presidente.

30.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

30.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

30.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 31) Responsabilità dei Consiglieri

31.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione III

Presidente, Vice Presidente, Segretario

Articolo 32) Presidente e Vice Presidente

32.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

32.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente

riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

32.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

32.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 33) Segretario

33.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

33.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

33.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro dei Partecipanti.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 34) Composizione dell'Organo di Controllo

34.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

34.2. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

34.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

34.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
 - soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

34.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 35) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

35.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 36) Durata in carica dell'Organo di Controllo

36.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

36.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 37) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

37.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(890), qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5(891), 6(892), 7(893) e 8(894), CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14(895), CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

37.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

37.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

37.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

37.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

37.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

37.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

37.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

37.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

37.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza

del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

37.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

37.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 38) Compenso dell'Organo di Controllo

38.1. I componenti dell'Organo di Controllo saranno remunerati con la tariffa minima prevista dalla normativa vigente per i Dottori Commercialisti, fatto salvo che gli stessi rinuncino volontariamente ai suddetti compensi.

Articolo 39) Esercizio della funzione di revisione legale

39.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

40.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 41) Esercizi

41.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 42) Bilancio d'esercizio

42.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 43) Scritture contabili

43.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 44) Libri della Fondazione

44.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 45) Devoluzione del patrimonio

45.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 46) Clausola compromissoria

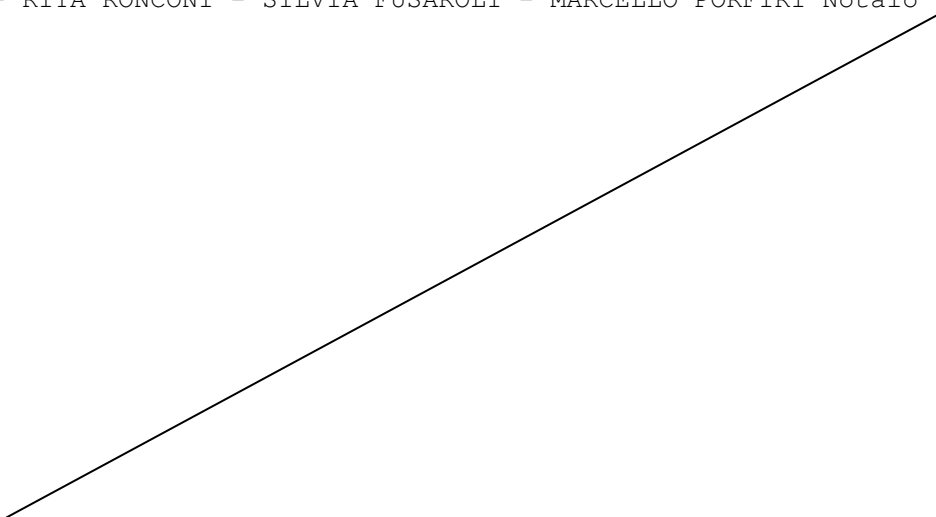
46.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

46.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Pesaro-Urbino.

46.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

46.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.TI: BALESTRI CLAUDIO - VASILIKI SYRIOPOULOU - YANIS BALESTRI
- RITA RONCONI - SILVIA FUSAROLI - MARCELLO PORFIRI Notaio



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL' ART. 22 D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, CHE
SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO RUNTS.